

Oggetto: Parere in merito alle procedure amministrative relative alle varianti non sostanziali ed alle pratiche che comprendono più unità strutturali (Rif. prot. int. n. 132).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna di esprimere un parere in merito alle procedure amministrative relative alle varianti non sostanziali ed alle pratiche che comprendono più unità strutturali;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Con nota acquisita agli atti con PG/2016/0517485 del 07.07.2016, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna chiede al CTS di esprimere un parere in merito alle procedure amministrative relative alle varianti non sostanziali ed alle pratiche che comprendono più unità strutturali. In particolare, la richiesta pone due quesiti, così sintetizzabili:

1. *se sia possibile da parte delle amministrazioni ricevere una variante non sostanziale ad una pratica sismica già chiusa (dunque, dopo aver depositato la comunicazione di fine lavori strutturali ed anche l'eventuale collaudo o l'attestazione di rispondenza) qualora questa variante sia avallata per presa visione anche dall'eventuale collaudatore;*
2. *se, a fronte di una pratica che comprende più unità strutturali, sia possibile redigere comunicazione di fine lavori, attestazione di conformità ed eventuale relazione a strutture ultimate e collaudo statico in tempi disgiunti per le varie U.S..*

Considerato

In merito al primo quesito, si ricorda che le procedure amministrative per la predisposizione, la realizzazione e il deposito delle "varianti non sostanziali" sono regolamentate dalla DGR 23 maggio 2011, n. 687 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008" e sono esplicitate/articolate nel "Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (titolo iv della l.r. n. 19 del 2008)". Si intende che, qualora la comunicazione di "fine lavori ai sensi della L.R. n. 31/2002" avvenga in data successiva alla comunicazione di "fine lavori strutturali", la data di quest'ultima si configura quale termine ultimo anche per la presentazione della documentazione relativa alle "varianti non sostanziali" di cui alla DGR 687/2011.

Per quanto concerne il secondo quesito, in linea generale, non si preclude la possibilità di ultimare i lavori (quindi, darne comunicazione ed assolvere agli altri adempimenti amministrativi) in tempi diversi per le diverse US. Occorre però, evidentemente:

- verificare la coerenza delle procedure amministrative correlate (inizio e fine lavori, coerenza con i titoli abilitativi, etc.)¹;
- prestare particolare attenzione (qualora tra le US non vi sia un “giunto” sismicamente efficace) affinché l’esecuzione parziale dell’intervento non risulti pregiudizievole per le altre US ancora oggetto di lavorazioni o per la stessa US in cui i lavori sono ultimati. Utili considerazioni e riferimenti in merito sono contenuti anche nel parere n. 34 dello scrivente CTS.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all’unanimità dei presenti

è del parere

che la risposta ai quesiti posti sia contenuta nelle considerazioni sopra riportate.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



¹ si raccomanda di allegare anche una planimetria di riferimento in cui sia chiaramente individuata la situazione delle diverse US man mano che vengono ultimati i lavori in ciascuna di esse.